

(N. 2232)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2900)

d'iniziativa del deputato TRUZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 NOVEMBRE 1957

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo  
del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il n. 4) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 4) I criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento ».

#### Art. 2.

Il n. 1) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dello articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'articolo 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia ».

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.